

Circ. n. 167/L/16 6880/Sn AAB/sb

Milano, 7 ottobre 2016

A tutti i Sindacati
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI
Loro indirizzi

Ai Componenti del CONSIGLIO NAZIONALE
Loro indirizzi

e p.c. agli Associati SNAG - indirizzi e-mail

Oggetto: DDL Editoria - Sintesi dei contenuti riferiti alla rete di vendita e all'innovazione del sistema distributivo

Il 4 ottobre 2016, la Camera dei Deputati, con 275 voti a favore, 80 contrari e 32 astenuti, ha approvato definitivamente il DDL Editoria, dopo 376 giorni di attività parlamentare.

La Legge entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (che non è ancora avvenuta).

La Legge si occupa di tutta la filiera dell'informazione.

Per quanto riguarda la distribuzione della stampa e la rete di vendita la Legge prevede:

- a) una parte di immediata applicazione che introduce nuove modalità per la vendita di giornali modificando, con decorrenza **1° gennaio 2017**, la parità di trattamento (art. 8);
- b) una parte che delega il Governo ad adottare, nel termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della Legge, uno o più Decreti Legislativi aventi ad oggetto l' "*innovazione del sistema distributivo*". Questi Decreti dovranno essere adottati dal Governo nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla medesima Legge all'art. 2, comma 2, lett. l).

Con riferimento al punto **a)**, la Legge prevede all'art. 8 (*Nuove disposizioni per la vendita dei giornali*) che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, **i punti di vendita esclusivi assicurano la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione nel mercato.** Per pubblicazioni regolari si intendono quelle registrate in Tribunale, che sono diffuse al pubblico con periodicità regolare, che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 47/48, e che recano **stampati** sul prodotto e in posizione visibile la **data** e la **periodicità effettiva**, il **codice a barre** e la **data di prima immissione nel mercato.**

In base alla norma sopra richiamata tutte le pubblicazioni irregolari e tutte le pubblicazioni che risultino essere state immesse nel mercato in precedenza non godranno più della parità di trattamento. Ne consegue che le edicole non sono soggette all'obbligo di porre in vendita tali pubblicazioni.

Le imprese di Distribuzione Locale – sempre ai sensi dell’art. 8 – si adeguano a tali disposizioni.

In questo mutato contesto normativo è auspicabile che si arrivi a un accordo tra le organizzazioni di categoria degli Editori e quelle dei rivenditori esclusivi di quotidiani e periodici per disciplinare le modalità di trattamento di tali pubblicazioni. A tale proposito lo SNAG intende promuovere una fase di confronto con tutte le componenti della filiera sul tema.

Con riferimento al punto **b)**, il Governo dovrà adottare uno o più Decreti Legislativi al fine di:

- 1) attuare il processo di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali, mitigando gli effetti negativi di breve termine, assicurando agli operatori parità di condizioni, anche al fine di migliorare la reale possibilità di fornitura adeguata alle esigenze dell’utenza del territorio e con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne, e garantendo in tutti i punti di vendita il pluralismo delle testate presenti anche mediante l’introduzione, tenuto conto della sussistenza di motivi imperativi di interesse generale, di parametri qualitativi per l’esercizio dell’attività;
- 2) introdurre una disciplina della distribuzione territoriale dei prodotti editoriali volta ad assicurare ai punti di vendita l’accesso alle forniture, senza il loro condizionamento a servizi o prestazioni aggiuntive;
- 3) promuovere, di concerto con le regioni, un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti di vendita;
- 4) rimuovere gli ostacoli che limitano la possibilità di ampliare l’assortimento e l’intermediazione di altri beni e servizi, con lo scopo di accrescerne le fonti di ricavo potenziale;
- 5) promuovere sinergie strategiche tra i punti di vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di nuove formule imprenditoriali e commerciali;
- 6) completare in maniera condivisa e unitaria l’informatizzazione delle strutture, al fine di connettere i punti di vendita e di costituire una nuova rete integrata capillare nel territorio.

Gli effetti concreti della riforma sulla rete di vendita dipenderanno dal contenuto dei Decreti attuativi che il Governo adotterà. Nella stesura di tali Decreti il Governo dovrà attenersi ai principi ed ai criteri direttivi sopra ricordati (punti da 1 a 6).

Considerata l’importanza di tali Decreti per il futuro della nostra categoria, lo SNAG ha già richiesto al Governo di aprire una fase di confronto su questi delicatissimi temi.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
(Abbiati Armando)

